



37460/08

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

60
Udienza pubblica

del 26.6.2008

SENTENZA

N. 1635

R.G. n.

3908/08

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.	Guido	De Maio	Presidente
Dott.	Agostino	Cordova	Componente
Dott.	Ciro	Petti	Componente
Dott.	Aldo	Fiale	Componente
Dott.	Luigi	Marini	Componente



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1. **MELASI Antonio**, nato a Roma il 29.12.1948
2. **PIERMARINI Barbara**, nata a Rieti il 15.1.1947

avverso la sentenza 26.4.2007 della Corte di Appello di Roma

Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso

Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale

Udito il Pubblico Ministero, in persona del dr. Francesco Salzano, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso

Udito il difensore, Avv.to Bruno Bonanni, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 26.4.2007:

a) confermava la sentenza 5.6.2006 del Tribunale monocratico di quella città, che aveva affermato la responsabilità penale di **Melasi Antonio** e **Piermarini Barbara** in ordine ai reati di cui:

-- all'art. 44, lett. b), D.P.R. n. 380/2001 (per avere realizzato al di sopra di un preesistente capannone adibito ad officina, in assenza del prescritto permesso di costruire, una tettoia della superficie di circa di mq. 300, avente altezza variabile da mt. 4,00 a 4,50, con capriate in ferro e copertura in pannelli di poliuretano espanso - acc. in Roma, via Argusto - angolo via Albi, il 15.9.2004);

-- agli artt. 64 e 71 D.P.R. n. 380/2001

e di **Melasi Antonio** anche in ordine al reato di cui:

-- agli artt. 65 e 72 D.P.R. n. 380/2001

e, riconosciute ad entrambi circostanze attenuanti generiche, unificati i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen.:

-- aveva condannato il **Melasi** alla pena di giorni 25 di arresto ed euro 9.000,00 di ammenda e la **Piermarini** a quella di giorni 15 di arresto ed euro 7.500,00 di ammenda;

-- aveva ordinato la demolizione delle opere abusive;

-- aveva concesso alla **Piermarini** i doppi benefici di legge ed al **Melasi** il beneficio della sospensione condizionale subordinato alla demolizione effettiva del manufatto;

b) dichiarava le pene anzidette interamente condonate.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, il quale ha eccepito:

-- l'incongruità del disconoscimento della "*natura pertinenziale*" delle opere realizzate, che sarebbero escluse, per tale loro caratteristica, dal regime del permesso di costruire;

-- l'incongruità del disconoscimento dell'esimente dello "*stato di necessità*", in quanto dette opere sarebbero state eseguite per ovviare ad episodi di distacchi di lamiera della copertura del capannone già esistente ed eliminare un incombente pericolo per l'incolumità degli operai e di tutti coloro che si fossero trovati a transitare nelle vicinanze dello stesso;

-- l'estraneità della **Piermarini** all'attività edificatoria e, in ogni caso, la carenza dell'elemento soggettivo delle contravvenzioni ascrittele;

-- violazione di legge quanto alla mancata fissazione di un termine per adempiere alla demolizione delle opere abusive, posta quale condizione di efficacia al beneficio della sospensione della pena concesso al **Melasi**.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.

1. Secondo l'assunto difensivo, la struttura di nuova edificazione dianzi descritta costituirebbe *pertinenza* dell'originario capannone, poiché posta al servizio dello stesso "in funzione di protezione e riparazione". Essa sarebbe sottratta, pertanto, al regime del permesso di costruire.

Tale prospettazione è del tutto priva di fondamento, poiché la nozione di "**pertinenza urbanistica**" ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica: deve trattarsi, invero, di un'opera - che abbia comunque *una propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale e non sia parte integrante o costitutiva di altro fabbricato* - preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato,

A. Cole

non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede.

La relazione con la costruzione preesistente deve essere, in ogni caso, non di integrazione ma "di servizio", allo scopo di renderne più agevole e funzionale l'uso (carattere di strumentalità funzionale), sicché non può ricondursi alla nozione in esame l'ampliamento di un edificio che – come nella vicenda che ci occupa – per la relazione di connessione fisica, costituisce parte di esso quale elemento che attiene all'essenza dell'immobile e lo completa affinché soddisfi ai bisogni cui è destinato (vedi, tra le decisioni più recenti, Cass., Sez. III: 11.5.2005, Gricia; 17.1.2003, Chiappalone).

2. Correttamente i giudici del merito hanno escluso la configurabilità dell'invocata esimente di cui all'art. 54 cod. pen.

I ricorrenti non hanno adempiuto all'onere di allegare tutti gli elementi concreti che avrebbero potuto configurare la sussistenza della scriminante dello **stato di necessità** ed il prospettato pericolo di distacchi di lamiera della copertura del capannone dovrebbe comunque ascrivere alla negligente manutenzione del manufatto da parte di coloro che hanno poi deciso di ampliarlo.

In ogni caso, non risulta assolutamente esclusa la sussistenza di altra concreta possibilità innocua di evitare il preteso danno grave.

3. In ordine alla ritenuta responsabilità per l'esecuzione della costruzione abusiva, la giurisprudenza ormai assolutamente prevalente di questa Corte Suprema – condivisa dal Collegio – è orientata nel senso che il semplice fatto di essere *proprietario o comproprietario del terreno* (o comunque della superficie) sul quale vengono svolti lavori illeciti di edificazione, *pur potendo costituire un indizio grave*, non è sufficiente da solo ad affermare la responsabilità penale, nemmeno qualora il soggetto che riveste tali qualità sia a conoscenza che altri eseguano opere abusive sul suo fondo, essendo necessario, a tal fine, rinvenire altri elementi in base ai quali possa ragionevolmente presumersi che egli abbia in qualche modo concorso, *anche solo moralmente*, con il committente o l'esecutore dei lavori abusivi.

Occorre considerare, in sostanza, la situazione concreta in cui si è svolta l'attività incriminata, tenendo conto non soltanto della piena disponibilità, giuridica e di fatto, della superficie edificata e dell'interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione (principio del "*cui prodest*") bensì pure: dei rapporti di parentela o di affinità tra l'esecutore dell'opera abusiva ed il proprietario; dell'eventuale presenza "*in loco*" di quest'ultimo durante l'effettuazione dei lavori; dello svolgimento di attività di materiale vigilanza sull'esecuzione dei lavori; della richiesta di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria; del regime patrimoniale fra coniugi o comproprietari e, in definitiva, di tutte quelle situazioni e quei comportamenti, positivi o negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la *compartecipazione, anche morale*, all'esecuzione delle opere, tenendo presente pure la destinazione finale delle stesse [vedi, tra le decisioni più recenti, Cass., Sez. III: 27.9.2000, n. 10284, Cutaia ed altro; 3.5.2001, n. 17752, Zorzi ed altri; 10.8.2001, n. 31130, Gagliardi; 18.4.2003, n. 18756, Capasso ed altro; 2.3.2004, n. 9536, Mancuso ed altro; 28.5.2004, n. 24319, Rizzuto ed altro; 12.1.2005, n. 216, Fucciolo; 15.7.2005, n. 26121, Rosato; 2.9.2005, n. 32856, Farzone].

La responsabilità per la realizzazione di una costruzione abusiva non prescinde, per il proprietario dell'area interessata dal manufatto, dall'esistenza di un *consapevole contributo* all'integrazione dell'illecito, ma **grava sull'interessato l'onere di allegare circostanze utili a convalidare la tesi che, nella specie, si tratti di opere realizzate da terzi a sua insaputa e senza la sua volontà** (vedi Cass.: Sez. feriale, 16.9.2003, n. 35537, Vitale ed altro; Sez. III, 12.1.2007, Catanese)

A. Pule

Alla stregua di tali principi, la responsabilità della **Piermarini** correttamente risulta fondata (oltre che sulla comproprietà del terreno e sul rapporto di coniugio con il Melasi) sulla disponibilità giuridica e di fatto del suolo, sulla accertata presenza nel luogo e sulla cointeressenza all'attività imprenditoriale svolgentesi nel manufatto abusivo.

4. Dei reati contravvenzionali in oggetto si risponde anche a titolo *colpa*. Per la sussistenza dell'elemento soggettivo è sufficiente, quindi, che il comportamento illecito sia derivato da imperizia, imprudenza o negligenza.

L'ignoranza della legge penale scusa l'autore dell'illecito soltanto se incolpevole a cagione della sua *inevitabilità* (Corte Cost., 23.3.1998, n. 364) e, nella fattispecie in esame, correttamente i giudici del merito hanno escluso che la **Piermarini** abbia assolto, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al c.d. "dovere di informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire l'esatta conoscenza della normativa vigente.

5. La mancata fissazione di un termine entro cui il condannato, al quale sia stato accordato il beneficio della sospensione della pena, deve adempiere all'obbligo di demolire la costruzione abusiva imposto come condizione di efficacia del beneficio medesimo, non costituisce violazione dell'art. 165, comma 3°, cod. pen., in quanto, in tal caso, il termine per l'adempimento dell'obbligo viene a coincidere con quello previsto dall'art. 163 cod. pen. (due anni trattandosi di condanna per contravvenzione).

6. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "le parti abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere solidale delle spese del procedimento nonché, per ciascun ricorrente, quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.,
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, nonché ciascuno di essi al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille/00) in favore della Cassa delle ammende.

ROMA, 26.2.2008

Il Consigliere rel.

Paolo Mensurati

Il Presidente

Paolo Mensurati

